

Sentenza n. 1021/2014

R.A.C. 9629/2009

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, composto dai signori:

dott. Maria Mura	Presidente
dott. Valeria Pirari	Giudice
dott. M. Isabella Delitala	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9629 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2010, promossa da

***** , elettivamente domiciliato a ***** , presso lo studio dell'avv. ***** che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo;

ricorrente

contro

***** elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione

resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**, in persona del Procuratore della Repubblica,

Intervenuto per legge

La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: voglia il Tribunale

1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Rigettare la domanda di addebito e la richiesta di mantenimento;
3. In subordine confermare la somma di € 250 mensili;
4. Con compensazione di spese.

Nell'interesse del resistente:

1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. Addebitare la separazione al *****;

3. Disporre che il ***** debba contribuire al mantenimento della resistente mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 700 o nella misura ritenuta di giustizia;
4. Condannare il ***** al risarcimento dei danni patiti dalla ***** per tutti i fatti posti a fondamento della domanda di addebito;
5. Con vittoria di spese diritti onorari.

Nell'interesse del Pubblico Ministero: voglia il Tribunale pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, *****, affermando di aver contratto matrimonio il ***** in ***** con *****, che i coniugi hanno due figlie, ***** e ***** nate rispettivamente il ***** e *****, non economicamente indipendente, conviventi con il ricorrente, che la convivenza con la ***** era divenuta intollerabile per l'incompatibilità di carattere, ha domandato che fosse dichiarata la separazione giudiziale.

Ha precisato di essere pensionato così come la resistente.

La convenuta si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo che fosse addebitata al ricorrente.

Ha affermato che il ***** ha abbandonato il domicilio coniugale dopo una aggressione ai suoi danni perpetrata insieme alle figlie.

Ha dichiarato che il *****, dopo il pensionamento, si è disinteressato della famiglia ed ha incrementato nuove relazioni, soprattutto tramite il web e il telefono.

Ha aggiunto che il ***** ha percepito, negli ultimi anni, un reddito annuale medio di circa € 65.000 mentre essa gode di una pensione non superiore a € 800 mensili.

Ha precisato che all'aprile 2009 il ***** le ha corrisposto solo € 2.000, oltre al pagamento delle utenze, ed ha prelevato dal conto corrente € 58.000.

Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente del Tribunale, in via tempestiva ed urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, determinando in € 250 mensili la somma che il ***** deve versare mensilmente alla ***** per il mantenimento della stessa.

Nella seconda fase del giudizio davanti al Giudice istruttore, il ricorrente ha insistito nella domanda di separazione.

La convenuta si è costituita in giudizio, insistendo nelle proprie domande.

Ha affermato che il ***** ha tenuto nei suoi confronti un atteggiamento particolarmente aggressivo, ingiuriandola anche davanti ai parenti, che nelle ore libere frequentava siti porno e che aveva allacciato una relazione extraconiugale (Omissis).

Ha aggiunto che il sentimento di insofferenza nei confronti del coniuge si è manifestato in particolare in data 19.03.2009, quando il ricorrente si è rifiutato di soccorrerla nonostante avesse accusato un malore.

Ha precisato che, nel marzo 2009, durante il litigio, il ***** la aggredì, davanti alle figlie, ingiuriandola, tirandole calci, atterrandola tre volte e colpendola con pugni sul viso e sul seno e che, in data 08.04.2009 padre e figlie hanno definitivamente abbandonato il domicilio coniugale trasferendosi in una casa nella disponibilità del *****.

Ha dichiarato che dal febbraio 2009 il ***** svolge attività di collaborazione esterna con la ***** srl dalla quale percepisce un reddito mensile di circa € 2000.

La causa, istruita con produzioni documentali e prova testi, dopo l'intervento del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla conclusioni trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Dalle risultanze processuali e dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione, considerato anche i coniugi sono separati di fatto dal 2009, si evidenzia chiaramente che tra i coniugi esiste attualmente una situazione di insofferenza e disistima che rende indubbiamente impossibile la prosecuzione della convivenza.

Sono inoltre stati dimostrati comportamenti del ***** che, comportando una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, giustificano l'addebito della separazione.

La teste ***** (sorella della resistente) ha confermato che il ***** era solito 'mancare di rispetto' alla moglie anche davanti ai familiari.

Ha aggiunto di aver appreso dalla nipote ***** che il ***** , durante il matrimonio, aveva una relazione extraconiugale e di aver appreso dalla sorella della aggressione subita da parte del ***** , precisando che la ***** accusava dolori al fianco ed al seno e di aver notato la presenza di lividi e di graffi nelle braccia e nelle gambe.

La teste ***** , medico, ha confermato di aver visitato la ***** riscontrandole ecchimosi e dolore al torace, come da certificato in data 30.03.2009.

(Omissis)

In relazione all'aggressione fisica, la teste ***** ha ricordato che il 28.03.2009 udì la madre lamentarsi con il ***** di sentirsi umiliata dal fatto che stava sempre al telefono (omissis) e ha riferito: “mia madre è stata rincorsa da mio padre ed è stata atterrata tre volte. (omissis) Preciso che i colpi che sono stati inferti a mia madre le sono stati dati anche mentre era a terra”.

Osserva il Tribunale che ‘in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della pari dignità di ogni persona’ (Cass. 817 del 14/01/2011).

“In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme imperative ed inderogabili – traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona (omissis) – essi sono insuscettibili di essere giustificati come reazione al comportamento e si sottraggono alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere “ (Cass. 8548 del 14/04/2011).

Nel caso di specie, risultando provata sia la relazione extraconiugale del *****, confermata dai testi, che l'aggressione fisica nei confronti della resistente, come emerge dal racconto della figlia *****, che trova ulteriore conferma nella dichiarazioni della teste ***** che vide le lesioni e nel certificato medicato che lo attesta, il tribunale deve dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al *****.

Riguardo al contributo del mantenimento, emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente, nel 2012, ha percepito un reddito annuo netto da pensione di complessivi € 29.484 oltre ad un reddito netto da attività autonoma pari a € 9,790, pari ad un reddito mensile medio netto di circa € 3.270.

(Omissis)

Il ***** ha dichiarato che entrambe le figlie convivono con lui e non sono economicamente autonome.

Osserva il Collegio che *****, nel 2009, risulta aver percepito un reddito mensile medio netto di € 1.134,46 e nel 2010 di € 1,523,70.

***** risulta aver lavorato per la *****+srl nel 2007, per la ***** snc e ***** nel 2008, presso ***** tra il 2008 e 2010.

Osservato che il diritto all'assegno ‘per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ed espletare attività lavorativa, dimostrando adeguata capacità lavorativa e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (omissis)(Cass. 26259 del 02/12/2005).

Pertanto, sebbene entrambe le figlie risultino convivere col padre, deve ritenersi che entrambe abbiano acquisito una adeguata capacità lavorativa.

La *****gode di una pensione di circa € 930 mensili e nel 2011 di € 1.252.

Valutati i redditi dei coniugi il Tribunale ritiene equo fissare in € 500 il contributo che il ***** è tenuto a corrispondere alla ***** per il suo mantenimento, somma da rivalutare annualmente in misura agli indici Istat.

Infine, la resistente ha insistito per la condanna del ***** al risarcimento dei danni da essa patiti per tutti i fatti posti a fondamento della domanda di addebito.

La domanda è improponibile in questa sede, dovendo eventualmente essere proposta in giudizio di cognizione ordinaria.

(omissis)

Considerata l'inammissibilità della domanda di risarcimento, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti per il 30% ed il convenuto, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione in favore della resistente delle restanti spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

1. Dichiara la separazione personale dei coniugi ***** e ***** ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di *****;
2. addebita la separazione personale al *****;
3. dispone che il *****corrisponda, entro il 5 di ogni mese, nel domicilio della ***** , la somma di € 500 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma da rivalutare in misura par agli indici Istat;
4. compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 30% e condanna il convenuto alla rifusione in favore della resistente delle restanti spese processuali che liquida in complessivi € 1.800 oltre IVA ed accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 24.03.2014.

Il Giudice estensore

Il Presidente